

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'ottava direttiva (79/1072/[CEE])⁽¹⁾, nonché il principio della neutralità fiscale, ostino/abbiano ostato ad una normativa di uno Stato membro che disciplina/ha disciplinato, in considerazione del principio della certezza dell'imposizione, le condizioni per poter esercitare il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, come, nel caso di specie, la prova del pagamento dell'imposta da parte dei fornitori.

⁽¹⁾ Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 febbraio 2016 — The Shirtmakers BV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-59/16)

(2016/C 145/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: The Shirtmakers BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i, del Codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che con l'espressione «spese di trasporto» si debbano intendere gli importi fatturati dai vettori di fatto delle merci importate, anche nel caso in cui siffatti vettori non hanno fatturato gli importi direttamente all'acquirente delle merci importate, ma ad un altro operatore, che ha stipulato con i vettori di fatto contratti di trasporto per conto dell'acquirente delle merci importate e che ha fatturato a tale acquirente importi maggiorati a titolo del suo intervento diretto a far realizzare il trasporto

Ricorso proposto il 3 febbraio 2016 — Commissione europea/Romania

(Causa C-62/16)

(2016/C 145/26)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova, M. Heller e A. Biolan, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

— constatare che non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2012/33/UE⁽¹⁾ o, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva;